



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza

composta dai magistrati:

dott. Isabella Diani	Presidente
dott. Anna Maria Beneduce	Consigliere
dott. Enrico Sigfrido Dedola	Consigliere relatore

riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 20 marzo 2019 la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 1798/2018 del Ruolo Generale Sezione Lavoro, vertente

TRA

CARLUCCIO Mario, rappresentato e difeso dall'avv. Paola Esposito, presso il cui studio, sito in Napoli, piazza Eduardo De Filippo n. 8, è elettivamente domiciliato

RICORRENTE

E

I.N.P.S., in persona del Presidente *pro tempore*, elettivamente domiciliato in Napoli, via Medina n. 61, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Di Maio

RESISTENTE

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI

Con ricorso proposto ai sensi della legge n. 92/2012 innanzi al Tribunale di Napoli in funzione di giudice del Lavoro Mario Carluccio ha impugnato il licenziamento intimatogli dall'I.N.P.S. con provvedimento n. 12/14 del 7 febbraio 2014 deducendone l'illegittimità sia sotto il profilo formale, per la violazione del termine perentorio di cui all'art. 55bis, commi 2 e 4, del d.lgs n. 165/2001, sia sotto il profilo sostanziale, chiedendo le conseguenti statuizioni reintegratorie e risarcitorie. Il Tribunale, a conclusione della fase sommaria e nella contumacia dell'I.N.P.S., con ordinanza resa il 5 giugno 2014 ha dichiarato l'illegittimità della sanzione espulsiva ed ordinato la



reintegra del Carluccio nel posto di lavoro, condannando l'istituto al risarcimento dei danni oltre spese. Nella successiva fase di opposizione, attivata dall'I.N.P.S., il Giudice adito con la sentenza n. 4972/2015 del 27 maggio 2015 ha dichiarato inammissibile il ricorso in opposizione per tardività, con condanna dell'opponente al pagamento delle spese di lite. Con reclamo tempestivamente depositato presso questa Corte in data 26 giugno 2015, ai sensi dell'art.1, comma 58, della legge n. 92/2012, l'I.N.P.S. ha ulteriormente impugnato la predetta sentenza deducendone l'erroneità nella parte in cui era stato dichiarato inammissibile il ricorso. Riproponendo le argomentazioni già svolte e ripercorsi i fatti di causa, ha richiamato le linee essenziali della vicenda inerente il provvedimento espulsivo, deducendo come il *dies a quo* di decorrenza del procedimento disciplinare andasse fissato alla data dell'8 novembre 2013, epoca in cui la notizia del fatto disciplinarmente rilevante era stata compiutamente acquisita dall'I.N.P.S., con la conseguenza che la sanzione disciplinare del licenziamento, intimata il successivo 7 febbraio 2014, doveva essere qualificata come tempestiva in quanto intervenuta entro il termine di 120 giorni, in piena osservanza del disposto dell'art. 55bis del d.lgs n. 165/2001. Ricostituito il contraddittorio, parte reclamata ha resistito al gravame deducendo l'infondatezza delle avverse censure di cui ha chiesto il rigetto, con conferma della sentenza impugnata, vinte le spese del giudizio con attribuzione. Con sentenza n. 6738/2015 resa in data 29 settembre 2015 la Corte di Appello adita, ha ritenuto fondato il motivo relativo all'ammissibilità dell'opposizione ma ha respinto comunque il reclamo, reputando che l'I.N.P.S. fosse incorso nella decadenza di 120 giorni per addivenire alla conclusione del procedimento disciplinare, avendo l'Istituto ricevuto "*la prima comunicazione*" dell'esistenza del fatto disciplinarmente rilevante – consistita nella ricezione dell'ordinanza del GIP di convalida dell'arresto di Carluccio – nella data del 6 ottobre 2013.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'I.N.P.S. affidandosi a due motivi: con il primo si è denunciata la violazione e falsa applicazione dell'art. 55bis del d.lgs n. 165/2001, dell'art 16, comma 8, del c.c.n.l. per il personale degli enti pubblici non economici 2002-2005, degli artt. 3 e 4 del d.P.R. n. 62/2013 in relazione alla violazione dei principi di cui all'art. 111 Cost. in una lettura integrata con l'art. 6 C.E.D.U.; con il secondo si è lamentata la violazione e falsa applicazione degli artt. 115



e 116 c.p.c. in riferimento alla violazione dei principi di cui all'art. 111 Cost. in una lettura integrata con l'art. 6 C.E.D.U.

Con la sentenza n. 7134/2017, depositata il 20 marzo 2017, la Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso, dichiarando assorbito il secondo; ha dunque cassato la sentenza impugnata, e rinviato alla Corte di Appello di Napoli, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Con separati ricorsi depositati rispettivamente in data 12 giugno 2017 ed in data 20 giugno 2017, l'I.N.P.S. ed il Carluccio hanno riassunto il giudizio davanti a questa Corte di Appello. In particolare l'Istituto previdenziale, nel proprio atto, ha rimarcato la legittimità del recesso datoriale stante la gravità dei fatti addebitati al Carluccio, chiedendo, previa declaratoria di legittimità della sanzione irrogata, il rigetto della domanda formulata in prime cure dal lavoratore con vittoria di spese delle varie fasi e gradi di giudizio, ivi comprese quelle di legittimità. A sua volta il Carluccio ha riproposto le argomentazioni svolte nelle pregresse fasi del procedimento, in particolare evidenziando la natura professionale dell'attività peritale svolta che, in quanto prestata al di fuori del vincolo di subordinazione, resterebbe sottratta all'esercizio del poter disciplinare dell'Istituto e ribadendo l'illegittimità del recesso datoriale per assenza della giusta causa. Ha chiesto, quindi, l'accoglimento della domanda formulata in primo grado con tutte le conseguenze reintegratorie e risarcitorie; vinte le spese.

La Corte di Appello, con la sentenza n. 2635/2018, ha accolto il reclamo proposto dall'I.N.P.S. e per l'effetto ha rigettato la domanda formulata in prime cure dal Carluccio a mezzo del ricorso presentato ai sensi dell'art. 1, comma 48 e seguenti, della legge n. 92/2012 condannandolo altresì alla rifusione delle spese delle diverse fasi del giudizio.

In data 5 luglio 2018 il Carluccio ha proposto ricorso per revocazione avverso la suddetta sentenza ai sensi dell'art. 395, n. 4) c.p.c. deducendo come essa sia *“fondata sul presupposto della inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita – non ultimo per non essere stata in nessun grado di giudizio oggetto di contestazione da parte dell'INPS – non avendo costituito un punto controverso sul quale la sentenza ha pronunciato, e che cioè il geom. Carluccio ha svolto le perizie al di fuori dell'orario di lavoro e con l'utilizzo di mezzi propri”*.



Sarebbe infatti stato *“dedotto e documentalmente provato che l’attività di perizia tecnico–estimativa veniva svolta a fronte di specifiche determine di affidamento di incarico (cfr. doc. n. 6 agli atti del ricorso) che tale attività doveva essere svolta tassativamente fuori dall’orario di lavoro e con l’utilizzo di mezzi propri (doc. n. 4 con particolare riferimento ai punti 1 e 2) motivo per il quale gli incarichi peritali sono stati conferiti ai professionisti solo all’esito della adesione manifestata per iscritto (doc. n. 3 agli atti)”*. Pertanto, che *“l’attività peritale non sia in nessun caso riconducibile a compiti istituzionali è circostanza inconfutabilmente provata della quale non poteva essere supposta l’inesistenza”*.

Viceversa il giudice del rinvio, ignorando totalmente la prova documentale fornita, ha affermato che non vi sarebbe *“alcuna prova che il Carluccio abbia svolto le perizie al di fuori dell’orario di lavoro e con utilizzo di mezzi propri”*, trascurando che nel caso di perizie estimative effettuate per la concessione del mutuo l’attività peritale non sarebbe svolta in favore dell’Istituto bensì a favore di terzi (dipendenti pubblici iscritti oggi alla gestione previdenziale I.N.P.S. e prima alla gestione I.N.P.D.A.P.) tant’è che per detta attività è stato fissato un costo per il richiedente il mutuo che viene corrisposto ai tecnici incaricati di tali perizie, pari all’importo di € 300,00 per ogni singola perizia, a titolo di rimborsi per incarichi professionali.

Dunque, posto che l’attività peritale svolta al di fuori del vincolo di subordinazione, essendo estranea all’oggetto dell’obbligazione contrattuale di lavoro, è sottratta all’esercizio del potere disciplinare dell’I.N.P.S. con la conseguenza che la decisione, o meglio la supposizione del complesso di fatti posta a base della decisione del giudice è in contrasto rilevante rispetto alla rappresentazione del complesso di fatti univocamente emergenti dagli atti e dai documenti – atteso peraltro che il contrasto tra i fatti emergenti dagli atti e dai documenti e quelli posti a fondamento della decisione si pone in termini di esclusione reciproca e non di semplice diversità interpretativa – ha richiesto la revocazione della sentenza in questione ritenendo integrati i presupposti previsti dall’art. 395 n. 4 c.p.c. in quanto sarebbe evidente che la decisione della causa avrebbe dovuto essere diversa, in mancanza dell’errore revocatorio, per necessità logico-giuridica e più precisamente la sanzione disciplinare del licenziamento comminato al Geom. Carluccio in ogni caso avrebbe dovuto essere annullata per essere l’attività



oggetto della contestazione, prima, e della sanzione, poi, sottratta all'esercizio del potere disciplinare dell'I.N.P.S.

Ha quindi concluso, previa revocazione della sentenza n. 2635/2018, chiedendo una pronuncia *“su tutte le ragioni poste a fondamento dell'impugnativa di licenziamento comminato al Geom. Mario Carluccio dall'INPS in data 17 febbraio 2014 come allegate e dedotte nel ricorso ex art. 1 comma 48 legge 92/2012 integralmente trascritto quale parte integrante del ricorso in riassunzione ex art. 392 c.p.c., in accoglimento della domanda proposta con lo stesso atto introduttivo del giudizio, accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità della sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso, irrogata a carico del geom. Mario Carluccio con provvedimento n. 12/14 del 7 febbraio 2014, e per l'effetto condannare l'INPS in persona del legale rappresentante pro tempore alla reintegra in servizio del lavoratore nella funzione, posizione giuridica ed economica in godimento alla data dell'irrogazione della sanzione nonché al risarcimento del danno pari alle mensilità di retribuzione maturate dalla data del licenziamento e/o dalla data di ripristino degli effetti del licenziamento impugnato fino all'effettiva reintegra. Vinte le spese”*.

Si è costituito in giudizio L'I.N.P.S. sostenendo l'inammissibilità del ricorso per revocazione atteso che ci si trova dinanzi, piuttosto che alla negazione di un fatto incontrovertibilmente risultante dagli atti del giudizio, ad una valutazione giuridica in ordine alla riconducibilità all'attività istituzionale dell'ente degli incarichi peritali svolti dal Carluccio, come tale censurabile esclusivamente a mezzo degli ordinari mezzi di impugnazione.

All'odierna udienza, concesso termine per note illustrative, la Corte ha deciso la causa come da separato dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è inammissibile per quanto di seguito esposto.

Sostiene sinteticamente parte ricorrente che la sentenza impugnata sarebbe incorsa in un errore di fatto decisivo ai fini della pronuncia, atteso che avrebbe affermato, in contrasto con quanto emergente dalla documentazione acquisita agli atti del processo, che l'attività consistente nello svolgimento delle perizie su immobili al fine della concessione di mutui ipotecari a soggetti già dipendenti I.N.P.D.A.P. non sia stata



svolta al di fuori dell'orario di lavoro e con mezzi propri, così qualificandola erroneamente come rientrante nei propri doveri di servizio e pertanto passibile di essere sanzionata in ambito disciplinare, come avvenuto nel caso di specie, ove è stata irrogata la massima sanzione costituita dal licenziamento senza preavviso.

A suffragio della propria asserzione l'odierna parte ricorrente riporta ampi stralci di recenti sentenze della Corte di Cassazione che hanno affrontato approfonditamente la definizione del perimetro all'interno del quale deve essere inserito il rimedio della revocazione previsto dall'art. 395, n. 4, c.p.c.

Rifacendosi in particolare all'insegnamento contenuto nella sentenza della Suprema Corte a Sezioni Unite n. 23306/2016 – premessa una fondamentale distinzione tra giudizio di fatto e giudizio di diritto, essendo solo il primo censurabile tramite il mezzo di impugnazione proposto con il presente giudizio – la difesa del Carluccio ha cura di precisare che *“l'errore revocatorio consiste allora in una falsa percezione della realtà, in un errore, cioè, obbiettivamente ed immediatamente rilevabile, che attiene all'accertamento o alla ricostruzione della verità o non verità di specifici dati empirici, idonei a dar conto di un accadimento esterno al processo, al quale un soggetto dell'ordinamento intende ricollegare effetti giuridici a sé favorevoli, all'esito della sua sussunzione entro una fattispecie generale ed astratta determinata: l'errore deve, allora, apparire di assoluta immediatezza e di semplice e concreta rilevabilità, senza che la sua constatazione necessiti di argomentazioni induttive o – meno che mai – di indagini o procedimenti ermeneutici”*.

Si aggiunge che *“pertanto, l'errore revocatorio non può articolarsi nella deduzione di un inesatto apprezzamento delle risultanze processuali (integrando tale inesatto apprezzamento, semmai, il detto vizio logico deducibile secondo il previgente testo dell'art. 360 c. p.c., n. 5)”*.

Ciò che rileva *“è quindi una radicale e insanabile contrapposizione fra due divergenti rappresentazioni dello stesso oggetto, costituite l'una da quella risultante dalla sentenza del giudice e l'altra da quella che si ricava univocamente dagli atti e dai documenti di causa; pertanto, deve trattarsi di una mera svista di carattere materiale o meramente percettivo, riferita a fatti univocamente ed incontestabilmente percepibili nella loro ontologica esistenza e quindi insuscettibili di diverso apprezzamento: e mai*



può allora rilevare, a questi fini, un errore che implichi un benché minimo margine di apprezzamento o di valutazione o di giudizio per la sussunzione del fatto”.

Tale, pienamente condivisibile, ricostruzione ermeneutica riguardante la corretta applicabilità dell’istituto della revocazione per errore di fatto rende tuttavia evidente come nel caso di specie detto rimedio non possa essere azionato nei termini pretesi dalla odierna parte ricorrente.

Invero, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa del Carluccio la ricostruzione operata dalla Corte di Appello nella sentenza impugnata non è affatto basata soltanto sulla affermazione, enfaticamente evidenziata, per la quale *“non vi è alcuna prova che il Carluccio abbia svolto le perizie al di fuori dell’orario di lavoro e con utilizzo di mezzi propri”*, in quanto essa non ne costituisce l’unica *ratio decidendi*. Né essa risente di alcun errore di percezione, quanto piuttosto dipende da una valutazione delle complessive risultanze processuali, che tuttavia, come notato, possono essere contestate solamente con altri mezzi di impugnazione.

La frase estrapolata dalla odierna parte ricorrente è infatti non casualmente preceduta da un avverbio – *“innanzitutto”* – che evidenzia con chiarezza come l’affermazione immediatamente seguente costituisca solo il primo di una serie di ragionamenti di natura giuridica svolti dal collegio.

Dopo tale premessa è difatti riportata una articolata argomentazione volta alla esplicazione della convinzione per la quale la condotta ascritta al Carluccio possieda rilievo disciplinare e come tale possa essere sanzionata, rientrando – come si esprime testualmente la sentenza censurata – *“nell’attività istituzionale dell’ente”* e, in altro immediatamente successivo passaggio della motivazione, *“nell’alveo del rapporto di lavoro”* e ciò anche con riferimento alla circostanza, ritenuta non condivisibile e perciò non rilevante ai fini del decidere, che il Tribunale di Roma avesse all’opposto affermato la natura professionale degli incarichi peritali attribuiti al Carluccio, motivandosi esplicitamente tale ricostruzione riportandosi al principio di onnicomprensività della retribuzione.

Dalle considerazioni appena esposte emerge in maniera palese l’estraneità delle censure addotte in questa sede dalla difesa del Carluccio rispetto al mezzo di impugnazione concretamente adoperato.



Ed infatti, posto, come sopra ampiamente illustrato e come risulta oltretutto condiviso dallo stesso odierno ricorrente, che l'errore prospettato *ex art.* 395 n. 4 c.p.c. deve risolversi non in un vizio della valutazione delle prove o delle allegazioni delle parti, bensì in una falsa percezione di ciò che emergeva univocamente dagli atti e che non solo era incontroverso ma anche incontrovertibile e non poteva dare, quindi, luogo ad apprezzamento di alcun genere, il motivo dedotto attiene piuttosto alla valutazione e qualificazione dell'ambito di attività concretamente svolta nel caso oggetto del giudizio, attività che la Corte di Appello ha ritenuto di ricondurre a quella *"istituzionale dell'ente"* e perciò *"all'alveo del rapporto di lavoro"* intercorrente tra il geometra Carluccio e l'I.N.P.S. in base ad un complessivo ragionamento giuridico basato sull'apprezzamento dei fatti e sulla globale valutazione degli elementi di prova sottoposti che non si riduce alla mera constatazione dello svolgimento dell'attività *"al di fuori dell'orario di lavoro e con utilizzo di mezzi propri"*, come ha al contrario equivocato il ricorrente.

Pertanto, pur potendo possedere in linea puramente ipotetica la questione dedotta dal Carluccio i caratteri della decisività ai fini della risoluzione della questione di diritto e dell'eventuale riforma del provvedimento contestato, atteso che una diversa valutazione dell'attività peritale in termini di autonomia e di estraneità rispetto al rapporto di lavoro con l'ente previdenziale avrebbe potuto, in astratto, condurre ad una decisione differente, non si può affermare che l'efficacia probatoria della documentazione evidenziata dal ricorrente non sia stata scrutinata dalla Corte, sia pure in senso evidentemente del tutto sfavorevole per la sua posizione.

Trattasi dunque di questioni che, come è agevole rilevare, non si risolvono in un errore di fatto ma, costituendo attività di valutazione dei fatti e di interpretazione di norme di diritto, possono formare solo oggetto di altro tipo di rimedio.

Per tutte le suesposte considerazioni, il presente ricorso in revocazione va conclusivamente dichiarato inammissibile non rientrandosi nell'ipotesi prevista dall'invocato art. 395 n. 4) c.p.c.

Le spese della presente fase di giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

Va da ultimo evidenziato che, nella specie, stante la natura di impugnazione della revocazione, è applicabile l'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012 che, come noto,



ha modificato il d.P.R. n. 115/2002 (inserendo all'art. 13, dopo il comma 1^{ter}, il comma 1^{quater}) in ordine al versamento del doppio del contributo unificato dovuto nel caso in cui *“l'impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile”*. Ne consegue che, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio, va dato atto della sussistenza per il ricorrente in revocazione dei presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, comma 1^{quater}, del d.P.R. n. 115/2002 citato.

P.Q.M.

La Corte così provvede: dichiara inammissibile il ricorso per revocazione proposto da Mario Carluccio; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che si liquidano in complessivi € 2.500,00 oltre accessori di legge; dà atto – ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio – della sussistenza per il ricorrente in revocazione dei presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, comma 1^{quater}, del d.P.R. n. 115/2002.

Napoli, 20 marzo 2019

Il Consigliere estensore
Enrico Sigfrido Dedola

Il Presidente
Isabella Diani

